

Comunicazione agli iscritti sulla "PEC" posta elettronica certificata

A cura di Inf. Marino Ciro*

51

Rispetto alla comunicazione fatta su Agorà N. 42 del Luglio 2009 aggiorno lo stato dell'arte su questo dibattuto problema:

- La posta elettronica certificata (PEC) prende il via con il D.P.R. 68/2005, a sua volta "attuativo" di una disposizione del 2000 del Testo unico del Documento Amministrativo dove si leggeva che *"la trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge"*.
- Con il Decreto Legge 185/2008 (convertito in legge 2/2009) il Governo prevede che le imprese e i professionisti debbano necessariamente dotarsi di una casella di PEC e di concedere una casella di PEC ai cittadini che ne facciano richiesta. L'articolo 16-bis infatti recita: *"per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata il cui utilizzo abbia effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta"*.
- Nella stessa disposizione si rimanda ad un D.P.C.M. per la definizione delle modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini. Il Decreto in questione viene adottato il 6 maggio 2009 e, ancora una volta, specifica che (art. 3).
- *"Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, direttamente o tramite l'affidatario del servizio, assegna un indirizzo di PEC"*. Lo stesso decreto specifica che l'affidatario del servizio sarà scelto con gara.
- Riassumendo: il cittadino ha diritto ad una casella PEC.

Attenzione: nel Disciplinare di gara per la concessione del servizio di comunicazione elettronica certificata della Presidenza del consiglio dei Ministri "Dipartimento per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l'innovazione tecnologica" CIG 431328.

- Non si parla più di PEC, che seppure a diffusione limitata è già presente sul mercato, ma di CEC-PAC (un acronimo che sta per Comunicazione elettronica certificata tra Pubblica Amministrazione e cittadini). Questa comunicazione è esclusiva, nel senso che non ci sarà nessun altro mezzo di comunicazione elettronico certificato tra PA e cittadini. Non è quindi assolutamente chiaro se con la mia casella PEC potrò lavorare ancora verso la PA o dovrò averne due.
- Infatti questa casella per la CEC-PAC sarà ad uso esclusivo della comunicazione tra PA e cittadini, ciò vuol dire che non potrò usarla ad esempio per trasmettere con maggiori certezze documenti per comprare casa o per una qualsiasi transazione privata.

Legge 28 gennaio 2009, n. 2

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 - Supplemento Ordinario n. 14.



Art. 16
Riduzione dei costi amministrativi
a carico delle imprese

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o *analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.*

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al regi-

stro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o *analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 **entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.** Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.*